



COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

I.D. n. 255

In data 29.09.2003

P.G. n. 18997

L'anno **duemilatre** addì **29 (ventinove)** del mese di **settembre** alle ore **10,15** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

Istituzione dei nidi e delle scuole dell'infanzia: approvazione del contratto di servizio e determinazione dei compensi e delle indennità degli amministratori.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

SPAGGIARI Antonella	Sindaco	SI
TANCREDI Claudio	Vice Sindaco – Assessore	SI
DAVOLI Giuseppe	Assessore	SI
DOLCI Loredana	Assessore	SI
GOBBI Luciano	Assessore	SI
MALAGOLI Angelo	Assessore	NO
MARIANI Anna Maria	Assessore	NO
MUSI Enzo	Assessore	SI
SASSI Iuna	Assessore	SI

Presiede: il Sindaco Antonella Spaggiari

Assiste: il Segretario Generale Reggente Avv. Santo Gnoni

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 19199/135 del 10.7.1998 veniva approvata la costituzione dell'Istituzione dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali ed il relativo Regolamento;
- nel gennaio 2003 si è costituita una Commissione Paritetica (composta da amministratori, Direttore generale, Dirigenti, personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia e rappresentanze sindacali), con l'obiettivo di approfondire, condividere, accompagnare il progetto dell'Istituzione e verificarne la realizzazione nel primo biennio di attività;
- la Commissione ha elaborato un documento dal titolo "Patto per il futuro" ampiamente discusso ed apprezzato in incontri ed audizioni con il personale e le famiglie che riafferma il contenuto strategico e non solo organizzativo di questa scelta gestionale che si pone come obiettivi il potenziamento e la qualificazione dei servizi e lo sviluppo della cultura dei diritti dell'infanzia;
- al fine di rendere operativa l'Istituzione in oggetto dal 1^a Ottobre c.a. il Sindaco, con propri provvedimenti n° 18298 e n° 18299 di PG in data 18/9/2003, ha provveduto alla nomina degli organi dell'Istituzione e precisamente i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, in data 20.9.2003 ha approvato la proposta di piano programma e di bilancio per il periodo 1.10.2003 – 31.12.2003 secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Istituzione;
- che tale proposta è stata rassegnata in data 23.9.2003 con nota P.G. 18557 trattandosi di atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Comune ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
- che con deliberazione consiliare n. 18566/114 del 26.9.2003, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il piano programma e di bilancio per il periodo 1.10.2003 – 31.12.2003 e gli indirizzi per la formulazione del piano programma 2004, oltre ad adeguare il compenso del Collegio dei Revisori dei Conti;
- che con la deliberazione suddetta si dava atto che con successivi provvedimenti si sarebbero regolati i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione;

Considerato che occorre pertanto procedere all'approvazione di un contratto di servizio, ai sensi dell'art. 114, co. 8 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 che disciplini i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione nel testo allegato quale parte integrante al presente atto;

Considerato, inoltre, che l'art. 8 del Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione consiliare n. 19199/135 del 10.7.1998 stabilisce che:

“Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità di missione per il Presidente e i Consiglieri sono deliberate dal Comune e sono a carico dell'Istituzione”

Ritenuto pertanto di determinare i compensi e le indennità di missione per gli Amministratori dell'Istituzione;

Visti i seguenti pareri favorevoli formulati sulla presente proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000:

- di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato;
- di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- gli articoli 48 e 114 co. 8 lett. a) del TU delle leggi sugli ordinamenti del enti locali (D.. Lgs. 18-8-2000 n° 267);
- l'art. 31 co. 3 lett. e) del vigente Statuto comunale
- l'art. 8 del Regolamento dell'Istituzione dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali;

Con voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare il contratto di servizio che disciplini i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione nel testo allegato quale parte integrante al presente atto;
2. di determinare i compensi per gli Amministratori dell'Istituzione come segue:
 - Presidente: indennità di carica di €3.937,00 lordi mensili fino al 31.1.2.2003
indennità di carica di € 3.950,00 lordi mensili dal 1.1.2004.
 - Consiglieri: gettone di presenza di € 250,00 lordi a seduta.

3. di determinare che, nel caso gli amministratori dell'Istituzione si rechino fuori dal Comune di Reggio Emilia in ragione del loro mandato, ad essi spetti l'indennità di missione nella misura stabilita per gli Amministratori del Comune.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza al fine di rendere operativa l'Istituzione a partire dal 1^a ottobre p.v.

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E L'ISTITUZIONE NIDI E SCUOLE D'INFANZIA

INDICE

ART. 1	Oggetto
ART. 2	Durata
ART.3	Carta dei servizi / regolamento dei servizi educativi
ART.4	Patrimonio assegnato
ART.5	Assegnazione di risorse umane
ART.6	Relazioni sindacali
ART.7	Rette e criteri di ammissione
ART.8	Obblighi dell'Istituzione
ART.9	Obblighi del Comune
ART.10	Continuità del servizio
ART.11	Forme di collaborazione
ART.12	Rapporti economici finanziari
ART.13	Percentuale di copertura dei costi
ART.14	Controlli sulla gestione
ART.15	Risoluzione del contratto e revoca del servizio
ART.16	Applicazioni delle norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti.

Le parti:

Comune di Reggio Emilia, di seguito denominato "Comune" rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa _____, nata a _____ il _____

e

Istituzione nidi e scuole d'infanzia di seguito denominata "Istituzione", rappresentata dal Direttore dott. _____, nato a _____(RE) il _____;

Premesso

- a) Che il Comune di Reggio Emilia, con deliberazione n. 19199/135 del 10.7.1998 ha approvato la costituzione dell'Istituzione dei nidi e delle scuole dell'infanzia ed il relativo Regolamento istitutivo che si richiama, nelle sue finalità, alla Convenzione Internazionale dell'ONU sui diritti dell'infanzia e in particolare alla Carta dei tre diritti di Loris Malaguzzi e assume come tratti qualificanti della propria azione, nell'ambito di un unico progetto che vede protagonisti anche Reggio Children e l'Associazione Amici di Reggio Children:
- La valorizzazione dei diritti e delle potenzialità dei bambini, degli operatori e delle famiglie, secondo i valori dell'esperienza educativa reggiana,
 - Il dialogo con altri soggetti che operano in campo educativo e scolastico, con particolare riferimento all'infanzia e ai primi anni della scuola dell'obbligo;
 - La partecipazione delle famiglie come strategia di costruzione di una cultura dell'infanzia e della persona;
 - La promozione della professionalità e della cultura educativa attraverso processi collegiali e continui di formazione, di ricerca e di sperimentazione.

- b) Che la decorrenza dell'operatività dell'Istituzione è prevista, per l'anno finanziario 2003, con decorrenza 1 ottobre 2003;

Le premesse al presente contratto ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.

CONVENGONO E STIPULANO

il presente contratto di servizio, di seguito denominato contratto, assumendo gli impegni contenuti nei seguenti articoli.

Art.1 – Oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra l'Istituzione e il Comune, ai sensi dell'art. 114 8°co, lett. a), del T.U. 267/2000 e del Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.
2. Le relazioni fra Comune e Istituzione sono improntate alla collaborazione e cooperazione, con l'impegno di operare con tempestività nell'adozione degli atti e nella realizzazione delle attività, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
3. In particolare il presente contratto disciplina le tipologie di servizio di seguito elencate e descritte:

A) gestione dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali e convenzionati e dei servizi di qualificazione educativa:

1. Nidi e servizi alla prima infanzia;

- Nidi comunali e convenzionati a part time
- Nidi comunali e convenzionati a tempo normale
- Nidi comunali e convenzionati con tempo lungo
- Spazi incontro pomeridiani

2. Scuole d'infanzia

- Scuole comunali e convenzionate a tempo normale
- Scuole comunali e convenzionate con tempo lungo

3. Servizi di qualificazione educativa

- Centro documentazione e ricerca educativa Nidi e Scuole dell'infanzia
- Laboratorio "Gianni Rodari"
- Centro "REMIDA"

L'ALLEGATO A riporta l'elenco dettagliato delle strutture .

B) Gestione delle convenzioni con Reggio Children e con l'Associazione Amici di Reggio Children.

Art. 2 - Durata

1. Il presente contratto ha decorrenza dal 1.10.2003 e durata fino al 31 dicembre 2008.
2. Scaduto il termine del 31/12/2008 il contratto è rinnovabile previa adozione dei relativi atti da parte dei competenti Organi del Comune e dell'Istituzione.

Art.3 - Carta dei servizi / Regolamento dei servizi educativi

1. L'Istituzione, dotata di autonomia culturale, pedagogica e gestionale, si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi, in tutti gli ambiti ad essa affidati, ai principi di buona amministrazione, di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. L'Istituzione si dota di una carta dei servizi / regolamento dei servizi educativi, nel rispetto dell'art 21 del Regolamento istitutivo.
3. L'Istituzione al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente.

Art.4 - Patrimonio assegnato

1. Nella prima fase di operatività gestionale, coincidente con il periodo 1.10.2003 – 31.12.2003, il Comune effettuerà, con atto del Dirigente del Servizio Patrimonio, un mero conferimento funzionale dei beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1.
2. Nel periodo di cui al co. 1 l'Istituzione si assume esclusivamente l'onere delle manutenzioni ordinarie mentre il Comune rimane il gestore responsabile dell'intero patrimonio, compresa la manutenzione straordinaria.
3. Dal 1.1.2004 i beni mobili ed immobili di proprietà del Comune necessari allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1 vengono conferiti a titolo di assegnazione gratuita all'Istituzione con atto del Dirigente del Servizio Patrimonio. L'istituzione risulta pertanto consegnataria di tali beni ed è responsabile della loro custodia e della loro conservazione. Tali beni costituiscono capitale di dotazione a titolo di conferimento funzionale assegnato dal Comune all'Istituzione.
4. Dal 1.1.2004 l'Istituzione si assume l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di restauro e risanamento conservativo, delle ristrutturazioni e degli ampliamenti dei beni di cui al precedente co. 3. Per tali attività l'Istituzione potrà avvalersi del Servizio comunale competente.
5. Il Comune si impegna a stanziare all'Istituzione un adeguato conferimento in conto capitale per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 4 riguardante gli immobili e per la sostituzione e miglioramento delle attrezzature.
6. L'Istituzione si obbliga, compatibilmente con le risorse, a mantenere funzionanti e/o eventualmente a sostituire e migliorare le attrezzature affinché le stesse siano idonee allo svolgimento dei servizi ed adeguate tecnologicamente.
7. Il Comune attraverso i propri uffici potrà in ogni momento verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle strutture e, se necessario, disporre affinché si provveda in merito.
8. L'assegnazione di ulteriori strutture e delle aree di pertinenza avviene, una volta ultimati i lavori, con provvedimento della Giunta comunale.
9. L'Istituzione dovrà assumere a suo carico, i costi relativi alle utenze per il funzionamento delle strutture assegnatele.

10. L'Istituzione si assume l'onere dei contratti di locazione relativi agli immobili necessari allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1.
11. Per gli immobili assegnati, gli oneri e i compiti del datore di lavoro in materia di adempimenti gestionali e strutturali di cui al D. lgs. 626/1994 e decreti applicativi sono a carico del Direttore dell'Istituzione. Il Comune garantisce la consulenza in materia mediante il Nucleo di Prevenzione e Protezione.
12. Resta in ogni caso inteso che le attrezzature, le strutture ed in generale i beni accessori al servizio rientrano nella piena disponibilità e nel godimento del Comune alla scadenza del presente contratto fatto salvo il caso di rinnovo ovvero quando per ogni causa il presente contratto sia risolto o revocato il servizio.
13. Nel caso di realizzazione di nuovi immobili o consistenti interventi di ristrutturazione ed ampliamento realizzati dal Comune su edifici da assegnarsi successivamente all'Istituzione, dovranno essere convenuti i contenuti della progettazione con l'Istituzione.

Art. 5 - Assegnazione di risorse umane

1. La dotazione organica di risorse umane assegnata all'Istituzione è articolata per livelli di inquadramento e qualifiche professionali in coerenza con le funzioni esercitate dall'Istituzione.
2. L'assegnazione iniziale del personale all'Istituzione viene effettuata con provvedimento del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione.
3. Entro il mese di Luglio di ogni anno, sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, il Direttore dell'Istituzione comunica al Direttore Generale del Comune le necessità di provvedere ad una variazione della dotazione organica.
4. Le decisioni in merito alle variazioni alla dotazione organica dell'Istituzione vengono assunte dai competenti organi del Comune secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 6 – Relazioni sindacali

1. L'Istituzione, che fa propri tutti gli accordi sindacali sottoscritti dal Comune inerenti il personale dei servizi educativi per l'infanzia, è titolare delle relazioni sindacali.
2. Il Direttore dell'Istituzione fa parte integrante della delegazione trattante.

Art. 7 - Rette e criteri di ammissione ai servizi

1. Le rette e i criteri di ammissione ai servizi sono determinati dall'Istituzione, sulla base degli indirizzi espressi dal Comune.
2. Le rette e i criteri di ammissione ai servizi sono trasmessi al Comune corredo dei documenti di bilancio dell'Istituzione.

Art. 8 - Obblighi dell'Istituzione

1. L'Istituzione si obbliga a raggiungere l'equilibrio economico-finanziario di gestione. L'Istituzione inoltre attua la propria politica con la finalità di una maggior qualificazione dei servizi.
2. Per l'espletamento dei servizi l'Istituzione si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.

3. L'Istituzione si impegna a collaborare con l'amministrazione comunale per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento dei servizi anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande.
4. L'Istituzione potrà avanzare richiesta all'Amministrazione Comunale di modificare il piano programma approvato, al fine di adeguarlo a nuove sopravvenute esigenze che eventualmente intervengano nel corso dell'esercizio di riferimento.
5. L'Istituzione è tenuta a consentire l'accesso agli atti relativi all'organizzazione e alla conduzione del servizio agli organi del Comune che ne abbiano diritto.
6. E' tenuto a dare adeguata informazione alla collettività dell'organizzazione del servizio e della propria attività.
7. L'Istituzione provvede ed in coerenza con le risorse, ad acquisire la gestione autonoma delle seguenti funzioni ed attività :
 - organizzazione del personale
 - assunzione del personale a tempo determinato;
 - formazione del personale docente ed ausiliario
 - acquisti di tutti i beni e servizi necessari al funzionamento dei servizi educativi,
8. L'Istituzione subentrerà in tutti quei contratti attualmente in vigore con il Comune ed i suoi fornitori stipulati per le finalità di cui all'art. 1 che si reputino necessari ed opportuni per lo svolgimento della sua attività. I contratti dovranno essere individuati con atti del Dirigente del Servizio competente e presi in carico dall'Istituzione con apposito verbale di consegna.
9. L'Istituzione potrà avvalersi dei Servizi comunali per lo svolgimento delle seguenti funzioni o attività:
 - assunzione del personale a tempo indeterminato e formazione del personale amministrativo; in tale ambito il personale potrà partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Comune;
 - la gestione giuridico - amministrativa del personale assegnato (gestione della dotazione organica, gestione retribuzioni, trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale, contenzioso e controlli, ecc.) secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - il servizio di consulenza legale e aggiornamento sulle novità normative analogamente a quanto avviene con i Servizi del Comune;
 - i sistemi informatici e di rete e la relativa assistenza e manutenzione;
 - la gestione inventari; per consentire la stessa deve essere fornito entro il 15 gennaio di ogni anno il rendiconto delle spese di manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni o ampliamenti sostenute per ogni singolo cespite;
 - gli adempimenti fiscali;
 - la tipografia;
 - la copertura assicurativa contro il rischi di infortuni dei minori frequentanti i nidi e le scuole materne nonché la responsabilità civile verso terzi;
 - servizi tecnici ed amministrativi inerente la gestione manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di restauro e risanamento conservativo, delle ristrutturazioni e degli ampliamenti del patrimonio assegnato come più sopra definito;
 - attività di controllo sulle dichiarazioni ISEE;
 - ogni altra funzione o attività necessaria per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

A fronte di tali prestazioni l'Istituzione corrisponderà al Comune il rimborso degli oneri sostenuti. Per quanto riguarda questi servizi verranno convenute modalità operative che consentano un efficace risultato della gestione sia per il comune che per l'Istituzione.

10. L'Istituzione s'impegna ad un'analisi del territorio per quanto riguarda il bisogno di servizi per l'infanzia, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo impegnandosi ad informare il comune, per l'elaborazione di conseguenti politiche di sviluppo o differenziazione dei servizi.

Art. 9 - Obblighi del Comune

1. Il Comune assicura all'Istituzione le risorse e le condizioni necessarie all'ottimale gestione dei servizi, e delle attività, secondo i contenuti del piano programma. Si impegna a comunicare tempestivamente all'istituzione i propri progetti o i propri interventi che possano in qualche modo incidere sulla conduzione del servizio.
2. Rimangono a carico del Comune:
 - a) la manutenzione straordinaria per il periodo 1.10.2003 / 31.12.2003,
 - b) gli oneri per l'ammortamento dei mutui (quota capitale) contratti o da contrarre o boc per la realizzazione degli interventi sulle strutture o sulle aree di pertinenza dell'Istituzione. La quota interessi corrisposta dal Comune titolare del debito dovrà essere rimborsata dall'Istituzione.
 - c) la copertura assicurativa contro il rischio di danni patrimoniali da incendio ed eventi complementari ad immobili ed al relativo contenuto;
 - d) gli investimenti e relativi oneri per nuove costruzioni o restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili non ancora assegnati all'Istituzione;
3. Il Comune si impegna altresì, su richiesta dell'Istituzione, a fornire i servizi di cui al co. 9 del precedente articolo.

Art.10 - Continuità del servizio

1. L'Istituzione è tenuta a garantire la continuità del servizio secondo la normativa in materia di servizi pubblici.
2. L'Istituzione è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minore disagio per l'utenza e la collettività.
3. L'Istituzione è tenuta in ogni caso di sospensione o interruzione o irregolare funzionamento del servizio a dare tempestiva e ottimale informazione all'utenza.
4. Di ogni caso di sospensione o interruzione del servizio l'Istituzione deve dare immediata comunicazione al Comune precisandone ragioni, durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi dell'utenza e della collettività.

Art. 11 - Forme di collaborazione

1. L'Istituzione e l'Amministrazione Comunale possono attivare delle forme di collaborazione operativa nella organizzazione di determinate attività al fine di conseguire effetti sinergici e garantire la massima flessibilità nell'impiego delle risorse.
2. Gli impegni reciproci sono definiti in appositi accordi stipulati dal Direttore dell'Istituzione e dal Direttore Generale del Comune

Art. 12 - Rapporti economici finanziari

1. Per l'espletamento dei servizi indicati all'art.1, il Comune erogherà i seguenti conferimenti:
 - per il personale
 - per il funzionamento dell'Istituzionecome risultante dal bilancio preventivo del Comune
2. L'ammontare del conferimento di cui al punto precedente è determinata in sede di bilancio pluriennale dal Comune previa intesa con gli organi dell'Istituzione. Il bilancio di previsione annuale, approvato da parte del CdA dell'Istituzione, deve essere trasmesso al Comune in tempo utile per l'approvazione congiunta con il bilancio comunale.
3. Il conferimento assegnato verrà erogato con scadenze ed importi da definirsi all'inizio di ogni esercizio che tengano conto delle esigenze dell'Istituzione, degli indirizzi di finanza pubblica (patto di stabilità) e della situazione di liquidità del Comune.
4. Per il periodo 1.10.2003 – 31.12.2003 il conferimento viene effettuato per il 50% contestualmente all'approvazione del presente contratto di servizio da parte dell'Amministrazione comunale, per il restante 50% entro il mese di novembre.
5. Nel caso vengano richiesti dal Comune ulteriori servizi in corso d'anno, si dovrà congiuntamente definire le risorse necessarie da assegnare e i tempi e le modalità di attuazione.
6. Nel caso si determinasse al termine dell'esercizio un avanzo di gestione l'Istituzione sarà destinato ad un apposito fondo per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
7. L'Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi fattore di scostamento che dovesse intervenire nel corso dell'esercizio passibile di alterare l'equilibrio economico della gestione e di comportare oneri per il Comune.

Art. 13 - Percentuale di copertura dei costi

1. L'Istituzione ha l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio del conto economico sin dal primo anno di esercizio anche attraverso l'introito diretto dei proventi tariffari a copertura dei costi dei singoli servizi. La percentuale di copertura viene determinata anno per anno nel piano programma nel rispetto delle leggi vigenti in materia

Art.14 - Controlli sulla gestione

1. Il Comune vigila sull'attività dell'Istituzione. In proposito, secondo quanto previsto dal Regolamento istitutivo, almeno una volta all'anno l'Istituzione relaziona al Consiglio Comunale sulla propria attività per consentire una verifica puntuale del rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti nel piano programma e delle condizioni del presente contratto.
2. Il Comune, mediante i propri Servizi esercita sulla gestione dell'Istituzione i controlli interni previsti dal D.Lgs.286/1999 nonché dalle altre norme di legge e regolamenti per quanto compatibili con l'autonomia gestionale dell'Istituzione.

Art.15 - Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto può essere risolto nelle ipotesi in cui:
 - a. l'Istituzione non abbia rispettato gli indirizzi e i contenuti previsti dal piano programma e dal presente contratto ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative in rispetto delle quali sia tenuta;

- b. l'Istituzione abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente;
 - c. l'Istituzione non abbia garantito la continuità del servizio o abbia interrotto o sospeso il servizio anche temporaneamente senza motivate ragioni ;
 - d. in caso di gravi e comprovate inadempienze da parte del Comune, con particolare riferimento al pagamento del conferimento di cui all'art. 12.
2. L'Istituzione assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati anche in caso di risoluzione del contratto fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri o siano rimosse le cause dell'inadempienza. Il Comune corrisponderà all'Istituzione il trasferimento stabilito nell'art. 12 per la durata di tale periodo.

Art.16

Applicazioni delle norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti.

1. Per quanto compatibili con le norme previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alle norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti.